



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

alla

PROPOSTA DI LEGGE N. 21

<<Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata>>

Presentata dai consiglieri Giacomelli, Basso il 4 ottobre 2018

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Subemendamento modificativo dell'emendamento 1.1 (1.0.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole: <<dei tragici eventi relativi alle foibe e all'esodo dalle loro terre delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate>> sono sostituite dalle seguenti: <<della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale>>.

Nota: il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Emendamento sostitutivo (1.1) **NON APPROVATO**

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Principi e finalità)

<<1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce l'importanza della trasmissione intergenerazionale della conoscenza storica e della memoria dei tragici eventi relativi alle foibe e all'esodo dalle loro terre delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, anche in conformità a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo istriano giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale), promuove azioni volte a diffondere la conoscenza dei fatti avvenuti presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale

HONSELL, RUSSO

Emendamento modificativo (1.1.1) **NON APPROVATO**

Al comma 1, le parole <<delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli, proclamati dalla Carta dell'ONU, e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.>> sono sostituite dalle seguenti:

<<della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale>>

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GIACOMELLI

Emendamento modificativo (2.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole <<di cui all'articolo 1>> sono aggiunte le seguenti: <<sono rivolte a scuole, università ed enti locali e>>.

GIACOMELLI

Subemendamento all'emendamento di pagina 3.1 (3.0.1) **APPROVATO**

Al comma 4, dopo le parole <<Ai componenti designati>> sono aggiunte le seguenti <<dalle associazioni di cui al comma 2 e dalla Direzione scolastica regionale>>.

GIACOMELLI

Emendamento sostitutivo (3.1) **APPROVATO con Subemendamento orale USSAI: al comma 2 le parole: <<altri due consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dall'Ufficio di Presidenza, nonché,>> sono soppresse.**

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Concorso regionale delle scuole del Friuli Venezia Giulia e <<Giorno del Ricordo")

1. La Regione Friuli Venezia Giulia indice annualmente un concorso denominato "Foibe ed esodo: Un Ricordo da non dimenticare", riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati del Friuli Venezia Giulia. I progetti possono essere presentati in formato testuale, grafico o multimediale.
2. La commissione giudicatrice del concorso è costituita con decreto del Presidente della Regione. La commissione è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, e di essa fanno parte altri due consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, designati dall'Ufficio di Presidenza, nonché sei esperti designati, uno ciascuno, dalle seguenti associazioni:
 - a) Lega Nazionale Trieste;
 - b) Comitato 10 Febbraio;
 - c) Istituto Regionale per la Cultura Istriana-fiumana-dalmata;
 - d) Associazione delle Comunità Istriane;
 - e) Unione degli Istriani;
 - f) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
3. Può inoltre essere designato un componente dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, scelto fra il personale docente.
4. L'incarico dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Ai componenti designati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.
5. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, come definite dal comma 1, entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla direzione competente entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione e la proclamazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo. La premiazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, o il primo giorno lavorativo utile, in occasione della celebrazione del "Giorno del Ricordo" istituito con la legge 92/2004
6. Al fine della valutazione dei progetti saranno individuate tre categorie, in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali saranno designati due progetti vincitori.
7. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a sei, e i loro accompagnatori, uno a persona, sono premiati con un viaggio, a spese della Regione del Friuli Venezia Giulia, nelle terre della Venezia Giulia, Istria, Fiume e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente e con visite alle Foibe di Basovizza e Monrupino, al Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano e al Magazzino 18, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata di volta in volta individuati e accessibili.
8. Il "Giorno del Ricordo" di ogni anno si commemora con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale avverrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso
9. Il regolamento del concorso è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.>>.

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Emendamento modificativo (3.2) **DECADUTO**

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<Foibe ed esodo: Un Ricordo da non dimenticare>> sono sostituite dalle seguenti: <<Foibe ed esodo: conoscere e ricordare>> e le parole: <<, di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati del Friuli Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<di primo e di secondo grado, e degli enti di formazione accreditati presso la Regione>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La commissione giudicatrice è composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) da un docente designato dall' Ufficio scolastico regionale;

c) due rappresentanti designati da associazioni o enti che hanno tra le finalità istitutive la custodia della memoria delle popolazioni istriane, fiumane e dalmate, individuate dal regolamento di cui al comma 7;

d) da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Università degli Studi di Udine, esperti in storia contemporanea del confine orientale.>>.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. I componenti della Commissione esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito. Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.>>.

d) al comma 3 la parola <<consiliare>> è sostituita dalle seguenti: <<regionale competente>>.

e) al comma 5 dopo le parole: <<di Padriciano>> sono inserite le seguenti: <<al Civico Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale

RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (3.4) **NON APPROVATO**

Al comma 1, le parole <<La Regione>> sono sostituite dalle seguenti:

<<L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del>>

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (3.5) **NON APPROVATO**

Al comma 2, la parola <<sei>> è sostituita dalla seguente: <<otto>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (3.6) **DECADUTO**

Al comma 2, le parole <<dalle seguenti associazioni>> sono sostituite dalle seguenti:

<<dai seguenti soggetti>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (3.7) **DECADUTO**

Al comma 2, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

<<a bis) Lega Nazionale Gorizia;

a ter) Deputazione per la Storia Patria nella Venezia Giulia;

a quater) Sistema universitario regionale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

RUSSO, MORETTI

Emendamento soppressivo (3.8) **DECADUTO**

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

HONSELL, GABROVEC, SHAURLI, COSOLINI, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (3.8.1) **DECADUTO**

Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 aggiungere la seguente:

<<f bis) Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (3 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Incentivo regionale per la valorizzazione della memoria storica)

1. Nelle more della revisione del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 maggio 2016, n. 110 (Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), per l'anno 2020, il termine per la presentazione della domanda di incentivo ivi previsto dall'articolo 6, comma 3, è differito al 30 aprile 2020.>>.

Relazione: La norma si rende necessaria per consentire una corretta e ponderata revisione del Regolamento n. 110/2016 salvaguardando contemporaneamente i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte delle associazioni interessate per l'anno 2020.

USSAI, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO

Emendamento modificativo (4.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Realizzazione delle attività)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche di cui all'articolo 2.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono determinati:

a) La tipologia dei soggetti beneficiari;

b) i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile la concessione e l'erogazione dei contributi.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale

RUSSO, MORETTI

Emendamento soppressivo (4.2) **DECADUTO**

Al comma 1, le parole <<il Comitato 10 febbraio,>> sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

RUSSO, MORETTI

Emendamento modificativo (4.3) **DECADUTO**

Al comma 1, dopo le parole <<Venezia Giulia e Dalmazia>>, sono inserite le seguenti:

<<la Lega Nazionale Gorizia, la Deputazione per la Storia Patria nella Venezia Giulia, il Sistema universitario regionale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

RUSSO, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (4.5) **DECADUTO**

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1bis. Non possono essere destinatari di contributo i soggetti di cui al comma precedente.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (5 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<<Capo II
(Norme urgenti in materia di cultura)
Art. 5 bis
(*Conferma contributi*)

1. Sono confermati i finanziamenti concessi per il triennio 2017 -2019, a valere sull'articolo 5, del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), nonché, i finanziamenti concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica, approvato con deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2017 n. 1962, ancorché concessi in deroga al requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale di cui all'articolo 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014, all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 39/2017 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica.

Relazione: La disposizione prevede la conferma dei contributi già concessi sul triennio 2017-2019 ai Centri di divulgazione della cultura umanistica al fine di sanare la mancanza del requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale prevista dal regolamento di attuazione, per valorizzare le significative realtà del territorio (per tale motivo oggetto di finanziamenti ad hoc con le leggi finanziarie antecedenti all'anno 2017) che si sono distinte per qualità delle iniziative, patrimoni archivistici riconosciuti di rilevante interesse dalla Soprintendenza, bibliotecari e artistici, sedi operative aperte al pubblico per la libera fruizione del patrimonio disponibile, orari di tutoraggio garantiti da personale proprio dei centri e che sono stati ritenuti pertanto meritevoli di contribuzione da parte di Commissioni di valutazione.

Nota: La disposizione non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (5 ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'articolo 5 bis inserire il seguente:

<<Art. 5 ter
(*Finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività dei centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica*)

1. Nelle more della revisione della normativa in materia di finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale in materia di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui all'articolo 26

della legge regionale 16/2014 e del relativo regolamento di attuazione, le domande di finanziamento presentate a valere sull'articolo 5, del decreto del Presidente della Regione 39/2017 per il triennio 2020 - 2022, sono ammesse a finanziamento per la sola annualità 2020.

2. Le domande di cui al comma 1, sono ammissibili, anche se presentate da soggetti privi del requisito della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale, in deroga agli articoli 26, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014 e 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 39/2017.

3. I beneficiari sono finanziati per il solo anno 2020.

4. In attuazione della revisione prevista dal comma 1, il nuovo triennio decorre dal 2021.>>.

Relazione: Con l'emendamento proposto si prevede che, nelle more della revisione complessiva della normativa in materia, le domande dei Centri siano ammesse a finanziamento unicamente per l'annualità 2020. Conseguentemente i beneficiari saranno finanziati solo con riferimento a tale annualità.

In via eccezionale, vengono considerate ammissibili anche le domande dei Centri privi dei requisiti della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale richiesti dalla normativa vigente, proprio in vista della modifica della normativa del settore.

La disposizione chiarisce fin da subito che dalla revisione normativa, partirà un nuovo triennio a decorrere dal 2021.

Nota: La disposizione non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.